

# Assicurazione responsabilità civile professionale

Distribuzione di investimenti collettivi di capitale e rappresentanza di investimenti collettivi di capitale esteri

Condizioni generali di assicurazione (CGA) qui di seguito elencate nell'art. 20 CGA

Rif: CGA PI Consultant ZCH 1.8.2014

Edizione 1.8.2014

Trovano applicazione le Condizioni Generali di Assicurazione come pure a complemento le seguenti categorie di professioni, qui di seguito elencate nell'art. 20 CGA:

## **Categoria professionale P. Distribuzione di investimenti collettivi di capitale e rappresen- tanza di investimenti collettivi di capitale esteri**

20.P.1

A dipendenza degli accordi presi, assicurata è l'attività svolta in veste di:

- distributore di investimenti collettivi di capitale e/o
- rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri.

Essa comprende anche l'attività svolta in veste di:

- liquidatore ai sensi della LEF, commissario e amministratore speciale del fallimento (in deroga all'art. 7.5 lett. e) delle CGA).

20.P.2

La copertura assicurativa si estende (nel quadro dell'art. 8.2.4 lett. a) delle CGA) anche alle pretese di risarcimento danni fatte valere solo dopo la scadenza del presente contratto. La copertura assicurativa vale sino al più tardi alla scadenza del termine di prescrizione legale.

20.P.3

Solo in base a convenzione speciale è data copertura assicurativa per l'attività svolta in veste di:

- liquidatore ai sensi del CO/CC;
- liquidatore, commissario e amministratore speciale del fallimento di società con azioni quotate in borsa e di imprese multinazionali.

Non sono assicurate, a complemento dell'art. 7 delle CGA:

20.P.4

Le pretese in relazione all'istituzione, alla gestione e all'amministrazione di investimenti collettivi di capitale, indipendentemente dal fatto che tali pretese derivino dalla responsabilità civile di organi direttivi o dal diritto di mandato.

20.P.5

Le pretese dovute a influssi esterni come oscillazioni di valore, perdite sul corso e/o rendimenti insufficienti.

Obblighi

20.P.6

L'assicurato provvede affinché in qualsiasi momento le norme legali siano osservate e le autorizzazioni necessarie siano presenti.